

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329

Modifiche al sistema penale.

Capo I - Le sanzioni amministrative - Sezione II Applicazione

Articolo 14

Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando e` possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non e` avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita` competente con provvedimento dell'autorita` giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo` essere effettuata, con le modalita` previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo` essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita` previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (1)
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e` obbligatoria e resta salva la facolta` del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio d'opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e` stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(1) Il presente comma e` stato cosı̀ modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, con decorrenza dal 01.01.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo` essere effettuata, con le modalita` previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione."